

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico **ARCH. CARMEN ARENA**

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di dicembre in Palermo presso il Dipartimento Regionale Tecnico sono presenti: Arch. Salvatore Lizzio, nato a nato ad Aci Catena (CT) il 18.01.1959, domiciliato per la carica in Palermo via Federico Munter n. 21, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - C.F. 80012000826, nella qualità di Dirigente Generale del predetto Dipartimento e l'**Arch. Carmen Arena** nata a Venezia il 29.08.1957 C.F.: RNACMN57M69L736K, residente in Messina, C.da Casabianca snc, dirigente di III fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;

VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018;

VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed i relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi dell'articolo 54, co. 5, del predetto d.lgs. n. 165/2001 e gli ulteriori codici di condotta e comportamento nello stesso richiamati;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 approvato con Deliberazione n. 513 del 20 settembre 2022, e in particolare la Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e la relativa deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 contenente le istruzioni operative e tecniche;

VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 13, "Legge di stabilità regionale 2022-2024";

VISTA la L.R. 25 Maggio 2022, n. 14, "Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024";

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 265 del 30/05/2022 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022-2024 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

CONSIDERATO che l'ipotesi di CCRI sottoscritta in data 29/11/2022 tra l'ARAN e le OO.SS prevede che, ai fini della determinazione della misura della indennità di posizione, parte variabile, vengano utilizzate le fasce previste all'art. 64 del CCRL 2002/2005 dell'area dirigenziale, aumentati per i soli valori massimi, ivi previsti, del 10 per cento nell'ambito della disponibilità del fondo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 14 giugno 2020, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.P. Reg. 05 aprile 2022, n. 9 del pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016 recante: "*Criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 17.03.2016, n. 3*";

VISTA la nota prot. n. 46547 del 28.03.2022 del Dirigente Generale di questo Dipartimento, con la quale, sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati dall'Amministrazione regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016, vengono valutate le postazioni dirigenziali del Dipartimento Regionale Tecnico attribuendo in particolare

alla **U.O. 1 – Segreteria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale UREGA di Messina** n. 5 delle nove caratteristiche individuate nella predetta deliberazione;

CONSIDERATO che alla **U.O. 1 – Segreteria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale UREGA di Messina** è attribuito un peso pari a 100 e che tale pesatura consente il collocamento della struttura nella II fascia prevista all'art. 64 del CCRL dell'area dirigenziale 2002/2005, come confermato dal CCRI 2022;

VISTA la dichiarazione prodotta dal dirigente **Arch. Carmen Arena**, sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.L.vo n. 39/2013;

VISTO il DDG n. **1082 del 27.07.2022**, con il quale al dirigente **Arch. Carmen Arena** è stato conferito l'incarico di dirigente della **U.O. 1 – Segreteria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale UREGA di Messina con decorrenza 26.07.2022**;

CONSIDERATO che, come indicato con la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 83253 del 10/06/2016, la scadenza del contratto, ferma restando la durata minima di due anni, è comunque fissata con la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno solare in cui è prevista la cessazione degli stessi e quindi al 31 dicembre.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1

Il presente contratto accede all'incarico di dirigente alla **U.O. 1 – Segreteria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale UREGA di Messina** conferito con DDG n. **1082 del 27.07.2022**

ART. 2

Il presente contratto ha durata triennale e **decorre dal 26.07.2022** data di conferimento dell'incarico e contestuale immissione nelle funzioni e **scade il 31.12.2025** fatti salvi i casi di cessazione anticipata dall'incarico di cui all'articolo 44 del CCRL 2016/2018. Il presente contratto cessa inoltre nel caso di collocamento in quiescenza anteriormente al termine di scadenza sopra indicato.

ART. 3

Il dirigente **Arch. Carmen Arena**, nella qualità di Dirigente della **U.O. 1 – Segreteria tecnico-amministrativa del Servizio provinciale UREGA di Messina**, esercita le funzioni di cui all'art. 8 della L.r. n.10/2000 nonché ogni altra funzione dell'attività di gestione, disciplinata da norme, regolamenti e atti di programmazione regionale, anche delegate dal Dirigente Generale.

Egli è inoltre responsabile del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati e connessi all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza della struttura assegnata, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale (SMVP) adottato con D.P. 1438 del 26/04/2022, previa deliberazione della Giunta Regionale n.158 del 06/04/2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 6 maggio 2022 e successivi aggiornamenti annuali.

Il dirigente **Arch. Carmen Arena**, si impegna a prestare la propria attività lavorativa d'intesa con il Dirigente Generale, al rispetto delle disposizioni, circolari, ordini di servizio e quant'altro dallo stesso emanati in relazione alle esigenze gestionali tecniche ed amministrative del Dipartimento Regionale Tecnico. Il mancato adempimento ad una legittima disposizione scritta del Dirigente Generale costituisce motivo per la risoluzione unilaterale del contratto per mancata attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 del C.C.R.L.

ART. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto il dirigente **Arch. Carmen Arena**, si impegna a prestare la propria attività d'intesa con il Dirigente Generale, conseguentemente, la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Allo stesso si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale in ordine a ferie, festività, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, ferme restando le disposizioni di cui all'art.49, comma 18, della L.R. 9/2015 in merito alle decurtazioni delle assenze per malattia;

Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la vigente disciplina contrattuale e di legge riguardante il personale con qualifica dirigenziale.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 12 ed al comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n.10/2000, nonché quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale 16.12.2008, n.19.

ART. 5

Il trattamento economico fondamentale spettante al dirigente **Arch. Carmen Arena**, è quello in atto previsto

dall'articolo 65 e 66 del vigente C.C.R.L. dell'Area della dirigenza regionale per i dirigenti di III fascia è composto dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nella misura in godimento e dalla retribuzione di posizione, parte fissa.

Sono fatte salve eventuali rivalutazioni discendenti da miglioramenti e adeguamenti contrattuali.

Il trattamento economico a titolo di retribuzione di posizione parte variabile spettante al dirigente **Arch. Carmen Arena** è pari ad € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) annui;

Le parti si riservano, altresì, di modificare la misura del trattamento economico di posizione – parte variabile – prevista dal presente contratto in funzione della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 68 del CCRL 2016/2018 e delle previsioni dei CCRI. Tale trattamento economico annuale è omnicomprensivo e sarà corrisposto in tredicesimi.

ART. 6

Al dirigente **Arch. Carmen Arena** compete inoltre l'indennità di risultato, a titolo di trattamento economico accessorio, correlata e proporzionale all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato

dall'Amministrazione, nella misura determinata nel CCRI e rapportata alle disponibilità del relativo fondo, comunque non inferiore al 30% della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di posizione, parte fissa, fermo restando le graduazioni previste in relazione al punteggio complessivo della valutazione assegnato in applicazione dei vigenti SMVP e della Contrattazione collettiva regionale integrativa.

Potrà inoltre essere attribuita, nei casi e alle condizioni che saranno individuate dal CCRI, la maggiorazione dell'indennità di risultato di cui all'articolo 43, comma 3 del CCRL2016/2018

ART. 7

Al dirigente **Arch. Carmen Arena**, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il rimborso spese per le missioni svolte, in misura pari a quella stabilita per i dirigenti dello Stato, così come previsto dal CCRL dell'area della dirigenza.

Si applicano le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate, previste dal CCRL dell'area della dirigenza.

ART. 8

Il trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione parte fissa e variabile, di cui al precedente articolo 5, costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 9

In relazione alle competenze istituzionali attribuite con il presente contratto il dirigente **Arch. Carmen Arena** osserverà tutte le prescrizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 adottato dall'Amministrazione regionale siciliana e della Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2022-2024 e successive modifiche

Inoltre, in attuazione della pertinente misura del PTPCT, riguardante le attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage - Revolving Doors), nei tre anni successivi all'eventuale cessazione dal rapporto di pubblico impiego è fatto divieto al dirigente **Arch. Carmen Arena** di svolgere attività lavorativa, di tipo subordinato od autonomo, presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico di cui al presente contratto.

ART. 10

Ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), e in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2018, n. 483 il dirigente **Arch. Carmen Arena**, assume inoltre le funzioni di sub-Responsabile dei trattamenti di dati personali indicati nel D.A. n. 7/Gab del 28.01.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Responsabile del Trattamento, attinenti la materia trattata dalla struttura affidata, che vengono riportati nell'Allegato A al presente contratto. Resta inteso che in caso di modifica dell'elenco dei trattamenti di dati personali di questo dipartimento, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del suddetto Allegato A.

Il dirigente **Arch. Carmen Arena**, provvederà, nell'ambito di competenza della struttura affidata, alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione e a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare è effettuato conformemente al GDPR, che garantisce la tutela dei diritti dell'interessato e che rispetta il principio di proporzionalità, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

In particolare il dirigente **Arch. Carmen Arena**, dovrà informare il Responsabile dei trattamenti dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali, mantenere la riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza, curare la direzione, il coordinamento e il controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali, gestire il consenso degli interessati, informandoli in maniera trasparente sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati, gestire le richieste degli interessati, assistere il Responsabile in tutti i suoi adempimenti relativi al GDPR e fornirgli informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio e alla valutazione d'impatto.

Inoltre il dirigente **Arch. Carmen Arena**, ha l'onere di collaborare con il Responsabile della protezione dei dati personali nell'attuazione di audit e ispezioni volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.

ART. 11

Il dirigente **Arch. Carmen Arena**, si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 12

E' facoltà del dirigente **Arch. Carmen Arena** recedere anticipatamente dal presente contratto dando un preavviso non inferiore a sei mesi (art. 48 comma 4 CCRL).

In ogni caso la cessazione anticipata dell'incarico, con contestuale risoluzione anticipata del presente contratto può essere disposta a seguito di richiesta da parte del dirigente **Arch. Carmen Arena** ove non sussistono motivate e documentate ragioni ostative alla risoluzione anticipata.

In caso di risoluzione unilaterale non sono dovute le indennità di risultato inerente l'annualità non completata e non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 46

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenza del codice civile alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali.

ART. 14

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione.

Letto approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Arch. Carmen Arena

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Salvatore Lizzio

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole contenute negli articoli 2 (risoluzione anticipata del contratto) e 5 (modifica della misura del trattamento economico di posizione – parte variabile in funzione della disponibilità del Fondo).

IL DIRIGENTE
Arch. Carmen Arena

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Salvatore Lizzio